

TI_GERICHTE 17.2014.33 vom 9. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.33

FR: TI_GERICHTE 17.2014.33 du 9 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.33 del 9 giugno 2015

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 357 cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa. L'art. 353 cpv. 1 CPP regola i requisiti che un decreto d'accusa deve adempiere per quanto riguarda il suo contenuto. Giusta l'art. 353 cpv. 1 litt. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l'atto d'accusa (STF 6B_848/2013 del

E. 3

Secondo l'art. 5 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681; ALC) e l'art. 6 par. 2 dell'allegato I all'ALC, ai prestatori di servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di servizio degli Stati dell'UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così come ai cittadini UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa dipendente di durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un'assunzione d'impiego in Svizzera, non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno tuttavia all'obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell'allegato I all'ALC).

E. 4

La procedura di notifica è regolata dall'art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20; LDist). Giusta l'art. 9 cpv. 1 bis dell'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all'art. 6 LDist e all'art. 6 della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi di assunzione d'impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni per anno civile. L'art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti all'art. 9 cpv. 1 bis OLCP.

E. 5

Altra questione è quella dell'accertamento dell'effettiva indipendenza di un prestatore di servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall'art. 1a LDist che, tra l'altro, pone a carico del prestatore di servizi l'onere della prova della sua indipendenza e l'obbligo di presentare determinati documenti atti a favorirne l'accertamento. Nell'ambito di detta

procedura, l'art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno commesso un'infrazione all'obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L'autorità competente, infatti, può ordinare l'interruzione dei lavori e l'abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato, nel secondo. Nei confronti del prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l'art. 9 cpv. 2 litt. a LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist). Fra le disposizioni penali previste all'art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo dell'autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

E. 6

Il primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 18 maggio 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Novazzano nei giorni dal 28 maggio al 1° giugno e dal 4 all'8 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta _____ con sede a _____ che era a sua volta appaltatrice nell'ambito della costruzione di una villa il cui committente era il signor _____. AP 1 si è notificato quale lavoratore indipendente anche in data 9 giugno 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Mendrisio nei giorni dal 20 al 22 giugno e dal 25 al 27 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era sempre la ditta _____ che era a sua volta appaltatrice nell'ambito della ristrutturazione di un appartamento la cui committente era la signora _____. In date 4 giugno 2013 e 20 giugno 2013, AP 1 è stato oggetto di controlli sul cantiere di Novazzano, rispettivamente di Mendrisio, da parte dell'ispettore dell'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) _____. Questi, in base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta _____, _____. Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l'ispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML). AP 1 è, quindi, stato in entrambi i casi dichiarato colpevole, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.

E. 7

L'appellante contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come pseudo-indipendente.

E. 8

b. A AP 1, nell'ambito del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato come indipendente, ritenuto come, secondo l'ipotesi accusatoria, la procedura di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario. Ora, la procedura di notifica

seguita dall'appellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dell'indipendenza, è retta per analogia dall'art. 6 LDist e dall'art. 6 ODist in virtù del rimando dell'art. 9 cpv. 1 bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero "obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini" - di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest'ambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dell'art. 12 LDist. Tant'è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell'art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - l'art. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1 bis. È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l'art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati all'appellante.

E. 9

Va poi rilevato che, sempre nell'ipotesi di un'accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto contestatogli - cioè, l'essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica - non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire informazioni e presentare documenti nell'ambito della procedura di accertamento (art. 1a LDist). D'altronde neppure l'identità del presunto datore di lavoro è mai stata un mistero, ciò che esclude anche l'applicazione delle misure di cui all'art. 1b LDist. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all'art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato disposto con l'art. 6 LDist e l'art. 6 ODist - ossia l'obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è in realtà un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 "Procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri", pagg. 23 seg.). Nell'ipotesi di un'accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta _____, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell'art. 6 LDist e dell'art. 6 ODist. Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d'altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 "Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata" della sua direttiva all'attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 "Procedura di verifica

dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri", pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: " Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselfständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren. " (Berger/ Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).

E. 10

Ritenuto quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come dipendente, questione ininfluyente ai fini del presente procedimento, poiché in un caso come nell'altro la soluzione che si impone è il proscioglimento dell'imputato. Tale questione si pone e va analizzata circostanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115). Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

E. 11

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a carico dello Stato. Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato. A AP 1, prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 CPP, un'indennità di CHF 600.00 per il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un'indennità di CHF 100.00 per la procedura d'appello. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP; 5 ALC; 2 par. 4 e 6 par. 2 dell'allegato I all'ALC; 120 cpv. 2 LStr; 9 cpv. 1 bis e 32a OLCP; 1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist; 6 ODist, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.